MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 29

Criteri di erogazione

Il premio industriale di cui al precedente articolo 28 compete per ogni giorno di effettivo servizio. Tale premio non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra, sempreche' coincidenti con giornate feriali. All'impiegato che nello stesso giorno lavorativo e' incaricato dell'espletamento di diverse funzioni, il premio compete nella misura piu' favorevole. Il premio industriale e' corrisposto nella misura intera se la prestazione di servizio non e' inferiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e nella misura ridotta del 50 per cento negli altri casi.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 28 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-29-criteri-di-erogazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it